

Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Portigon/SRB**(Causa T-360/21)**

(2021/C 320/59)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto del 14 aprile 2021, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento: SRB/ES/2021/22), nella parte riguardante la ricorrente;
- sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, fino alla pronuncia definitiva sulle cause T-413/18 ⁽¹⁾, T-481/19 ⁽²⁾, T-339/20 ⁽³⁾ e T-424/20 ⁽⁴⁾ e C-664/20 P ⁽⁵⁾ o fino a che le stesse siano state concluse in altro modo;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

1. Primo motivo: violazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio ⁽⁷⁾ e del TFUE, per effetto dell'assoggettamento della ricorrente al regime dei contributi al Fondo
 - Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione, in quanto il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ non contemplerebbero un siffatto obbligo per gli enti soggetti a risoluzione.
 - Il legislatore, in assenza di un collegamento con il mercato interno, non sarebbe stato legittimato a fondare l'obbligo di contribuzione sull'articolo 114 TFUE. L'armonizzazione a livello dell'Unione delle norme che disciplinano i contributi non agevolerebbe l'esercizio delle libertà fondamentali, né porrebbe rimedio alle sensibili distorsioni della concorrenza relative agli enti che si ritirerebbero dal mercato.
 - Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione, in quanto l'ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario.
 - Il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione ⁽⁹⁾ violerebbe l'articolo 114 TFUE nonché l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE quale disciplina essenziale per il calcolo dei contributi (articolo 290, paragrafo 1, frase 2, TFUE).
2. Secondo motivo: violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il metodo di calcolo non consentirebbe una motivazione completa del calcolo dei contributi. Il regolamento delegato (UE) 2015/63 sarebbe parzialmente inefficace.
3. Terzo motivo: violazione degli articoli 16 e 20 della Carta, in quanto, considerata la particolare situazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio generale di uguaglianza e il diritto fondamentale alla libertà di impresa.

4. Quarto motivo: violazione delle forme sostanziali ed eventualmente dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, in quanto non sarebbe certo se la decisione dell'SRB sia stata adottata. Inoltre, il convenuto non avrebbe adeguatamente illustrato i fatti, non avrebbe ascoltato la ricorrente prima dell'adozione della propria decisione, né avrebbe motivato sufficientemente la decisione stessa.
5. Quinto motivo (in subordine): violazione dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, essendo stato sovrastimato il livello-obiettivo, in quanto il convenuto avrebbe potuto fissare il livello-obiettivo ad un massimo di EUR 55 000 000 000.
6. Sesto motivo (in subordine): violazione dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in quanto il convenuto, in sede di calcolo dell'importo dei contributi, avrebbe dovuto escludere le passività prive di rischio dalle passività rilevanti.
7. Settimo motivo (in subordine): violazione dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, poiché il convenuto avrebbe erroneamente calcolato gli importi a carico della ricorrente sulla base di una valutazione al lordo dei contratti sugli strumenti derivati.
8. Ottavo motivo (in subordine): violazione dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente considerato la ricorrente un ente in riorganizzazione.

⁽¹⁾ GU 2018, C 294, pag. 41.

⁽²⁾ GU 2019, C 305, pag. 60.

⁽³⁾ GU 2020, C 240, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU 2020, C 279, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU 2021, C 44, pag. 35.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Essity Hygiene and Health / EUIPO (Rappresentazione di una foglia)

(Causa T-364/21)

(2021/C 320/60)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: U. Wennermark, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio di cui trattasi: Domanda di registrazione di un marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta una foglia — Domanda di registrazione n. 16 709 305